

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 00/CFA
(2018/2019)**

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 agosto 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Dott. Luigi Caso, Avv. Franco Matera – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. CALAIÒ EMANUELE (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL) AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA DI ANNI 2;
- AMMENDA DI € 20.000,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 169/1349 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 169/1349 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ US CITTA' DI PALERMO SPA AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 169/1349 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 5.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018)

La C.F.A., previa riunione dei procedimenti nn. 1, 2 e 3:

accoglie parzialmente i ricorsi del calc. Calaiò e della società Parma Calcio e, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 1 bis C.G.S. ridetermina le sanzioni nei seguenti termini:

- squalifica sino al 31.12.2018 e ammenda di € 30.000,00 al calciatore Calaiò Emanuele;
- ammenda di € 20.000,00 alla società Parma Calcio 1913 S.r.l. di Parma.

Dispone restituirsi le tasse reclamo

Respinge il ricorso della società U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Dott. Luigi Caso, Avv. Franco Matera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETA' AC CESENA SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUIDO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14003/670 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018)

5. RICORSO DELLA SOCIETA' VIRTUS ENTELLA SRL AVVERSO L'INCONGRUITA DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' AC CESENA SPA SEGUIDO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 14003/670 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 25.6.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 25.7.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5, rilevato che il presente giudizio integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in accoglimento del motivo di appello formulato dalla società A.C. Cesena S.p.A., di Cesena rimette gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per la trattazione della presente controversia unitamente a quella concernente gli altri soggetti riguardati dal deferimento n. 670 del 25.6.2018.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Pubblicato in Roma il 9 agosto 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini